

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

11 MAG. 1999

ADDI' 11 MAG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONE	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

..... OMISSIS

COSENTINO, DONATO.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2504

OGGETTO : L. 183/1989 - Bacino interregionale del Fiume Fiora: approvazione della intesa con la Regione Toscana e revoca della DGR n. 3736/91.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la legge 183/1989 e successive modificazioni sulla Difesa del Suolo;

VISTO l'art. 15 della legge 183/1989 ed in particolare:

- il comma 1 che classifica il bacino del Fiora tra i bacini di rilievo interregionale;
- il comma 2, che nei bacini di rilievo interregionale prevede l'adozione di specifiche intese tra le Regioni territorialmente competenti ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite (relative alle opere idrauliche) e delegate (relative alle risorse idriche);
- il comma 3, che precisa che l'intesa interregionale deve definire:
 - a- la formazione del Comitato Istituzionale di Bacino e del relativo Comitato Tecnico;
 - b- il Piano di Bacino
 - c- la programmazione degli interventi
 - d- le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative

CONSIDERATO che le amministrazioni regionali di Lazio e Toscana concordano sulle necessità di conseguire con sollecitudine l'intesa in oggetto;

CONSIDERATO che le due amministrazioni regionali, al fine di conseguire la certezza di definizione dell'ambito territoriale in cui eserciterà le proprie funzioni la presente intesa interregionale istitutiva delle Autorità di Bacino del Fiora ritengono opportuno delimitare provvisoriamente il bacino idrografico del fiume Fiora come da cartografia costituente l'allegato A alla intesa interregionale.

VISTA la precedente delibera di Giunta Regionale n° 3736/1991 con la quale si approva l'intesa con la Regione Toscana per la costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiora per avviare un primo funzionamento degli organi di detta Autorità di Bacino;

VISTA la delibera n° 5 del 21/1/1999 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Fiora che esprime parere favorevole ad un nuovo testo dell'intesa per aver introdotto al cune modifiche al testo;

VISTA la legge 127/1997;

DELIBERA

1. Di approvare l'unita proposta di intesa interregionale: "Intesa interregionale tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per la costituzione dell'Autorità di Bacino del fiume Fiora" composta di n° 15 articoli;
2. Di revocare la precedente delibera di Giunta Regionale n° 3736/1991.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/1997.

- 2 GIU. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



lu

INTESA INTERREGIONALE
TRA
LA REGIONE LAZIO E LA REGIONE TOSCANA
PER LA COSTITUZIONE DELL'AUTORITÀ' DI BACINO DEL FIUME FIORA

ART. 1
(Oggetto e finalità)


1. Con il presente atto è costituita l'intesa, tra la Regione Lazio e la Regione Toscana, per la formazione della Autorità di Bacino di rilievo interregionale del fiume Fiora finalizzata all'esercizio delle funzioni amministrative relative alle opere idrauliche ed alle risorse idriche.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito del bacino idrografico del fiume Fiora, le Regioni Lazio e Toscana disciplinano, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 86 e seguenti del D.Lgs.vo 31 marzo 1998 n° 112, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la gestione del bacino, e riguardanti specificamente l'adozione del piano di bacino e la programmazione degli interventi. Con la presente Intesa, le Regioni firmatarie definiscono inoltre i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni stesse, con particolare riguardo a quelle inerenti: la progettazione, realizzazione, gestione degli incentivi, degli interventi e delle opere, ed il relativo finanziamento.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità di Bacino del fiume Fiora ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

ART. 2
(Delimitazione del bacino di rilievo interregionale del fiume Fiora)

1 Il bacino idrografico del fiume Fiora è delimitato provvisoriamente nella cartografia costituente l'allegato "A" alla presente Intesa. Tale delimitazione costituisce il progetto di cui all'art. 2 del DPR 14/4/1994, ai fini dell'approvazione della delimitazione stessa da parte del Presidente del Consiglio di Ministri, ai sensi della lett. b), art. 4 Legge 183/1989.

ART. 3
(Organi dell'Autorità di Bacino del fiume Fiora)

1. Sono organi dell'Autorità di Bacino del fiume Fiora:
 - a) il Comitato Istituzionale;
 - b) il Comitato Tecnico;
 - c) Il Segretario Generale.



ART. 4

(Comitato Istituzionale)

1. Il Comitato Istituzionale costituisce la sede delle decisioni e del coordinamento politico tra le Regioni firmatarie della presente Intesa e le Amministrazioni Statali competenti sul territorio interessato dalla stessa.

2. Il Comitato Istituzionale è composto:

- a) dal Presidente della Regione Toscana o dall'Assessore da lui delegato;
- b) dal Presidente della Regione Lazio o dall'Assessore da lui delegato;
- c) dai Presidenti delle province di Grosseto e Viterbo o dagli Assessori da Essi delegati.
- d) da due membri, uno nominato dalla Regione Toscana e uno dalla Regione Lazio,

individuati da ciascuna Regione per quanto di competenza, fra Amministratori degli Enti Locali (o loro Associazioni) territorialmente interessati.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge Regionale della Reg. Toscana 8 marzo 1979, n. 11, e successive modificazioni, la nomina di competenza della Regione Toscana è effettuata dalla Giunta regionale.

e) La funzione di Presidente è svolta, a rotazione, dai Presidenti delle Regioni Lazio e Toscana, per la durata di tre anni ciascuno, iniziando dalla Toscana.

3. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono assunte a maggioranza e sono valide in presenza della metà almeno dei componenti, uno dei quali deve, obbligatoriamente, rappresentare una delle due Regioni firmatarie della presente Intesa.

4. Entro 60 giorni dall'insediamento, il Presidente in carica convoca il Comitato Istituzionale per la nomina del Comitato Tecnico.

ART. 5

(Funzioni dei Comitato Istituzionale)

1. Il Comitato Istituzionale provvede:

a) alla definizione dei criteri e dei metodi di elaborazione del piano di bacino, in conformità con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 183/1989;

b) all'adozione del piano di bacino, nei tempi e con le modalità da Esso definite, con apposita deliberazione, contenente gli elementi previsti dall'art 10; ed altresì all'adozione eventuale di piani - stralcio, ai sensi del comma 6ter dell'art. 17 L.n. 183/1989;

c) alla individuazione delle componenti del piano che costituiscano interesse esclusivo di uno o più tra gli Enti rappresentati nell'ambito del Comitato Istituzionale ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della presente Intesa;

d) alla definizione ed all'aggiornamento del bilancio idrico, nonché all'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n° 36;



- e) all'adozione dei programmi di intervento attuativi del piano di bacino, nonché di ogni altro programma demandato all'Autorità di Bacino in forza di disposizioni normative comunitarie, statali o regionali, ivi comprese le intese di cui al comma 3, lett. d)2 dell'art. 15 della legge 183/1989;
- f) alle verifiche ed ai controlli relativi all'attuazione del piano di bacino, e dei programmi di intervento;
- g) alla definizione dei criteri per l'individuazione delle priorità di intervento, nonché al coordinamento delle indicazioni previsionali di ordine tecnico e finanziario, in conformità con il disposto di cui agli articoli 21 e 31 della legge 183/1989;
- h) alla "concertazione", con i competenti Organi ed Enti pubblici, delle normative tecniche omogenee relative a standards, limiti e divieti, nonché ad incentivi e disincentivi, inerenti i settori di competenza dell'Autorità di bacino.
- i) alla definizione dei criteri per lo svolgimento delle funzioni amministrative di polizia idraulica nel bacino idrografico del fiume Fiora;
- l) alla nomina del Comitato Tecnico e del Segretario Generale; all'adozione dei regolamenti per il funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino, ed alla approvazione della pianta organica della Segreteria tecnico - operativa;
- m) alla predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo di cui alla lett. i) dell'art. 10 della legge 183/1989.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Comitato Istituzionale può proporre alle competenti Autorità la stipulazione di appositi accordi di programma tra gli enti interessati, ai sensi dell'art. 27 della legge 8/6/1990 n° 142 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli articoli 11, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990 n° 241, come successivamente modificati ed integrati.

ART. 6

(Comitato tecnico)

1. Il Comitato Tecnico è l'organo di consulenza del Comitato Istituzionale, dal quale è nominato, sulla base delle designazioni di cui al comma 2 e svolge funzioni di elaborazione tecnica e di proposta, inerenti alle attività di pianificazione afferenti il bacino. Esso in particolare provvede:

- a) alla elaborazione del piano di bacino;
- b) alla elaborazione di programmi pluriennali di intervento;
- c) alla predisposizione dello schema di bilancio idrico.

Per lo svolgimento dei compiti ad Esso affidati, il Comitato tecnico si avvale della Segreteria tecnico-operativa.

2 Il Comitato Tecnico è composto:

- a) dal Segretario generale, che lo presiede;
- b) da 4 funzionari regionali, in possesso di profilo professionale idoneo allo svolgimento delle funzioni tecniche di competenza del Comitato, designati, in misura paritetica, dalle Regioni Lazio e Toscana;
- c) da 2 funzionari, in possesso di profilo professionale idoneo allo svolgimento delle funzioni tecniche di competenza del Comitato, designati, in misura paritetica, dalle Province di Grosseto e Viterbo;



d) da tre funzionari dello Stato, di cui uno designati dal Ministero dei Lavori Pubblici, uno dal Ministero dell'Ambiente e uno dal Ministero delle Politiche Agricole.

3 Il Comitato Tecnico può essere integrato, con apposito atto del Comitato Istituzionale, da esperti di riconosciuta competenza scientifica fino ad un massimo di quattro, cui è corrisposto oltre al trattamento di missione un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso pari a quello stabilito per le Autorità di Bacino nazionali ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

4 Il Comitato Istituzionale può procedere alla costituzione del Comitato Tecnico, sulla base della designazione di almeno la metà dei suoi componenti; Il Comitato così costituito assolve validamente alle proprie funzioni, fatta salva la sua successiva integrazione.

ART. 7

(Segretario generale)

1. Il Segretario generale adotta gli atti amministrativi di attuazione dei provvedimenti del Comitato Istituzionale, ai sensi dell'art.5 della presente Intesa, provvedendo a tal fine altresì alla stipulazione delle convenzioni, dei contratti, ed alla adozione degli atti necessari al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino, ed assolvendo, al contempo, ai compiti di funzionario delegato, ai sensi della legge regionale Toscana n.73 del 1978 e, succ. modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 30 della legge della Regione Lazio n. 15/1977.

2. Il Segretario Generale presiede il Comitato Tecnico, ed è preposto alla Segreteria tecnico-operativa. E' nominato dal Comitato Istituzionale, tra i dirigenti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie di competenza dell'Autorità di Bacino, in servizio presso gli Enti rappresentati nell'ambito della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2 della presente Intesa, ovvero, con contratto di diritto privato, tra professionisti di comprovata esperienza nelle stesse materie. L'incarico di Segretario generale ha durata triennale e può essere rinnovato per una sola volta; il Comitato Istituzionale può procedere, con provvedimento motivato, alla revoca dell'incarico.

3. Il Segretario Generale, in particolare:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, e la relativa attuazione, potendo altresì formulare proposte.

b) garantisce i rapporti con le Amministrazioni statali, regionali e degli altri Enti locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

c) riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino;

d) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, ed alle risorse stanziare dallo Stato, dalle Regioni, e dagli Enti Locali interessati, per il conseguimento delle finalità previste dal piano di bacino, nonché dei dati comunque relativi ad interventi da attuare nell'ambito dei bacini, ed aventi attinenza con le finalità del piano medesimo.

4. Il Segretario Generale può delegare ad altro componente del Comitato tecnico le funzioni di Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.



ART. 8

(Segreteria tecnico-operativa)

1. La Segreteria tecnico-operativa cura tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della Autorità di Bacino, per le cui attività costituisce la struttura tecnica di supporto e di coordinamento operativo, ai fini dell'attuazione dei piani e dei programmi; ad essa è preposto il Segretario Generale.

ART. 9

(Piano di bacino)

1. Il Comitato istituzionale trasmette il piano di bacino e le osservazioni pervenute alle Regioni del Lazio e della Toscana per l'approvazione di competenza, secondo quanto disposto dall'art. 19 della Legge 183/1989. Il piano di bacino ha valore, per la parte di rispettiva competenza, di piano territoriale di settore, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 17 della legge n. 183/1989, e costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi comunque interessanti il corso d'acqua ed il relativo bacino. Esso costituisce inoltre il parametro di riferimento ai fini del rilascio di tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori relativi agli stessi interventi.

2. Il piano di bacino deve contenere le previsioni di cui alle lettere da a) a s) del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 183/1989, e può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, secondo quanto previsto dal comma 6 ter dell'art. 17 legge n.183/1989.

3. Le disposizioni del piano di bacino hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e per gli altri Enti pubblici interessati da esse, che, ove sia necessario, provvedono ad adeguare ad esso i piani di sviluppo economico e quelli inerenti l'uso del suolo. Hanno altresì carattere vincolante per i soggetti privati ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino, potendo in tal caso contenere anche prescrizioni di vincoli ed obblighi di fare.

4. In mancanza di adeguamento da parte degli Enti pubblici interessati, secondo quanto disposto dal comma 3, decorsi i termini a tal fine stabiliti dal piano di bacino, il Presidente della Regione competente per territorio, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente a provvedere entro 180 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente inadempiente.

ART. 10

(Procedimento per la formazione del Piano di bacino)

1. Il Comitato Istituzionale definisce, con propria deliberazione, i tempi e le modalità procedurali per l'adozione del piano di bacino, in conformità con quanto previsto ai sensi di cui ai commi da 1 a 10 dell'art. 18 della legge n.183/1989, tenendo conto altresì dell'esigenza di coordinamento con gli atti di programmazione regionale e sub-regionale.



2. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati, per 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sui bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana, presso le sedi regionali, provinciali e comunali individuate con la deliberazione di cui al comma 1, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

presente articolo, alle Regioni del Lazio e della Toscana, per l'approvazioni di competenza.

5. Il piano di bacino, dopo l'approvazione di cui al comma 1, è pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni firmatarie della presente Intesa.

ART. 11

(Programmi di intervento)

1. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti ed approvati dal Comitato Istituzionale, tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del piano medesimo. Detti programmi sono adottati dal Comitato Istituzionale, su proposta del Comitato Tecnico, conformemente a quanto disposto dagli articoli 21 e 22 della Legge n.183/1989; e specificano, tra l'altro, le azioni e gli interventi prioritari, nonché i relativi finanziamenti, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge n.183/1989. Il Comitato Istituzionale può altresì, ove ne ravvisi l'utilità, provvedere all'approvazione di programmi annuali di intervento.

2. I programmi di intervento di cui al comma 1 sono trasmessi tempestivamente alle Regioni Lazio e Toscana, per la relativa pubblicazione sui rispettivi Bollettini Ufficiali delle Regioni.

ART. 12

(Misure di salvaguardia)

1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, il Comitato Istituzionale può procedere alla adozione di specifiche misure di salvaguardia, che approva con apposita deliberazione

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa tempestivamente alle Regioni Lazio e Toscana. Le misure di salvaguardia sono vincolanti a decorrere dalla pubblicazione nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana, e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

3. In caso di mancata attuazione delle misure di salvaguardia da parte degli Enti interessati, qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Presidente della Regione competente per territorio, previa deliberazione della Giunta regionale, diffida l'Ente inadempiente ad adempiere entro congruo termine, da indicarsi nella diffida medesima. Decorso inutilmente detto termine adotta, con

23/03/99



ordinanza cautelare, previa delibera della Giunta regionale, le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione agli Enti interessati.

ART. 13

(Disciplina delle funzioni relative alle risorse idriche)

1. Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche, conferite e/o delegate alle Regioni ai sensi del D.P.R. n.616/1977, nonché dal D.Lgs.vo n.112/1998, sono esercitate nel rispetto della Legge n. 36/1994 e delle relative norme regionali di attuazione, sulla base delle direttive che ciascuna Regione darà per la parte di bacino di propria competenza, in coerenza con le previsioni e gli obiettivi posti dal piano di bacino.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità di bacino può proporre alle Regioni firmatarie della presente Intesa, l'adozione dei metodi e dei criteri atti al raggiungimento di speciali obiettivi, ed anche al fine di ristabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche.

Art. 14

(Gestione finanziaria delle spese)

1. L'Autorità di bacino dispone, sui fondi a tal fine accreditati dallo Stato e dalle Regioni firmatarie della presente Intesa, delle somme necessarie all'assolvimento dei compiti e delle attività di sua competenza, e di quelle necessarie al funzionamento degli organi.

2. Il Comitato Istituzionale, in base alla lett. 1) dell'art. 6 della presente Intesa, adotta, su proposta del Segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, nell'ambito del principio di autonomia gestionale .

3. Le Regioni Lazio e Toscana provvedono, in parti uguali, agli oneri finanziari nascenti dall'attuazione della presente Intesa, anche avvalendosi dei fondi a tal fine trasferiti dallo Stato, nonché mediante stanziamenti regionali, in base alla istituzione di appositi capitoli nei rispettivi bilanci; provvedono inoltre alla dotazione dei beni immobili e mobili necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino del fiume Fiora.

4. Il personale addetto alla Segreteria tecnico - operativa è attinto da quello in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni rappresentate ai sensi del comma 2 dell'art. 4; ove ciò non sia possibile, le Regioni firmatarie della presente Intesa assicurano, in ogni caso, il regolare funzionamento della Segreteria, provvedendo al reperimento del personale necessario.



[Handwritten signature]

Art. 15

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nel bacino idrografico del fiume Fiora resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge statali e regionali, con particolare riferimento alle funzioni amministrative relative alla realizzazione degli interventi, ed a quelle di polizia idraulica.
2. Al fine di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione dell'esercizio delle rispettive funzioni, le Amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente Intesa, fino all'approvazione del piano di bacino sono tenute a richiedere al Comitato Istituzionale apposito parere su tutti gli atti amministrativi rilevanti per la gestione del bacino idrografico del fiume Fiora.
3. Il Comitato Istituzionale provvede a stabilire la sede dell'autorità di bacino interregionale, che provvisoriamente è fissata a Firenze.



A handwritten signature in black ink.

Giunta Regionale del Lazio

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL 18 MAGGIO 1991

Addì diciotto maggio millenovecentonovantuno, alle ore 10.20, nella sede della Regione Lazio in Roma, via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:

GIGLI RODOLFO	<i>Presidente</i>	PALIOTTA GIUSEPPE	<i>Assessore</i>
PROIETTI CARLO	<i>V. Presidente</i>	PASETTO GIORGIO	»
BERNARDI ENZO	<i>Assessore</i>	REDLER ADRIANO	»
CERCHIA FRANCESCO	»	SALATTO POTITO	»
CUTOLO TEODORO	»	TROJA GIACOMO	»
LUCARI ARNALDO	»	TUFFI PAOLO	»

Assiste il Segretario Dott. Saverio Guccione.

(*Omissis*)

Assenti: Tutti presenti.

DELIBERAZIONE N. 3736

Legge 18/5/1989 n. 183. Bacino Interregionale del Fiora: approvazione della intesa con la regione Toscana per la costituzione dell'Autorità di bacino del Fiora.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Informatica;

PREMESSO:

- che in data 9/6/1989 è entrata in vigore la Legge 18/5/1989 n. 183 recante «norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;
- che tale Legge ha contenuti e finalità generali innovativi e caratteristiche e funzioni di Legge quadro di principio e di riforma economico-sociale e quindi di indirizzo e vincolo per le Regioni a Statuto Speciale e Ordinario;
- che in particolare viene introdotto un concetto nuovo di difesa del suolo unificante vari settori, amministrativi e tecnico-operativi finora separati quali:
 - la difesa idraulica comprensiva degli interventi idraulici nei corsi d'acqua per la loro sistemazione e regolazione, essenzialmente disciplinata dal T.U. sulle opere idrauliche 25/7/1904 n. 523;
 - la difesa degli abitati contro frane, erosioni, valanghe e altri fenomeni di dissesto, essenzialmente disciplinata dalla Legge 9/6/1908 n. 445;
 - la forestazione, comprensiva degli interventi idraulico-forestali e di forestazione e il vincolo idrogeologico, essenzialmente disciplinati dal R.D. 30/12/1923 n. 3267;
 - la bonifica integrale e montana, essenzialmente disciplinata, rispettivamente, dal R.D. 13/2/33 n. 215 e dalla Legge del 25/7/52 n. 991;
 - la difesa della costa, e più precisamente degli abitati costieri e dei comprensori agricoli litoranei, essenzialmente disciplinati, rispettivamente, dalla Legge 14/7/1907 n. 542 e dalle leggi sulla bonifica;
 - la subsidenza;

- il risanamento delle acque superficiali e sotterranee, essenzialmente disciplinato dalla Legge 319/76 «Merli»;

- la razionale utilizzazione delle acque superficiali e profonde con un'efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica essenzialmente disciplinata dal T.U. 11/12/1933 n. 1775;

- la protezione ambientale relativa al «recupero naturalistico, botanico e faunistico», alle «zone umide» e «la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette», anche in relazione alla valutazione preventiva del rapporto costi benefici e dell'impatto ambientale;

- i servizi di polizia idraulica, di polizia delle acque, di navigazione interna, di piena, di pronto intervento idraulico e di gestione degli impianti;

- la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore (acquedotti, fognature, depurazione);

- la disciplina delle attività estrattive, relative alle escavazioni di materiali dai laghi, fiumi e spiagge e dai terreni privati, ai fini della prevenzione dei dissesti del territorio, dei corsi d'acqua, delle coste;

- che in questo ampio spettro di settori inclusi nella difesa del suolo, la Legge n. 183/89 disciplina:

- l'attività conoscitiva (cartografia tematica, valutazione dell'impatto ambientale, sistema informativo, etc.);

- l'attività pianificatoria (i piani di bacino);

- l'attività programmatrice (programmi triennali d'intervento, schemi previsionali e programmatici);

- l'attività attuativa (la realizzazione e la gestione delle opere e degli interventi);

- che la stessa Legge n. 183/89 trasferisce o delega alle Regioni ulteriori competenze in materia di difesa del suolo, e disciplina la partecipazione delle Regioni a innovative istituzioni di coordinamento, quali le autorità di bacino per i fiumi di rilievo nazionale ed interregionale;

- che l'ambito della difesa del suolo definito dalla Legge n. 183/89 va quindi ben oltre il settore tradizionale dei lavori pubblici e delle opere idrauliche. Essa comprende infatti anche i settori della bonifica e della forestazione che tradizionalmente fanno parte del settore agricoltura, nonché interventi generalmente inquadrati nel settore ambiente come il risanamento delle acque, i parchi, la riqualificazione ambientale, la tutela delle zone umide, etc;

- che tale Legge rappresenta una sostanziale riforma di carattere istituzionale, amministrativo e procedurale modificatrice del quadro delle competenze fra Stato e Regioni, profondamente innovatrice degli assetti organizzativi e amministrativi statali e regionali che andranno, conseguentemente, rimodellati sulla base di atti normativi specifici;

VISTO:

- l'art. 15 della Legge n. 183/89, ed in particolare:

- il comma 1, che individua il bacino idrografico del fiume Fiora tra i bacini di rilievo interregionale;

- il comma secondo, che nei bacini di rilievo interregionale prevede l'adozione di specifiche intese tra le Regioni territorialmente competenti ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite (relative alle opere idrauliche) e delegate (relative alle risorse idriche);

- il comma terzo, che precisa che l'intesa interregionale deve definire:

a) la formazione del Comitato Istituzionale di Bacino e del relativo Comitato Tecnico;

b) il Piano di bacino;

c) la programmazione degli interventi;

d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative;

- che le Amministrazioni Regionali di Lazio e Toscana, concordano sulle necessità di conseguire con sollecitudine l'intesa in oggetto;

CONSIDERATO:

- che le due Amministrazioni Regionali, al fine di conseguire la certezza di definizione dell'ambito territoriale in cui eserciterà le proprie funzioni la presente intesa interregionale istitutiva delle Autorità di Bacino del Fiora ritengono opportuno delimitare provvisoriamente il bacino idrografico del fiume Fiora come da cartografia costituente l'allegato A alla intesa interregionale. Tale delimitazione ha valore di proposta ai fini dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 4 della Legge 18/5/1989, n. 183;

- che le due Amministrazioni Regionali ritengono opportuno definire gli organi e le funzioni dell'Autorità di bacino del Fiora in analogia a quanto stabilito dalla Legge 18/5/1989, n. 183 per le Autorità di bacino di rilievo nazionale, al fine di individuare un momento unificato e coordinato di governo, tramite la riunificazione, il coordinamento e le cooperazioni delle attualmente frammentarie competenze settoriali;

- che le due Amministrazioni regionali ritengono opportuno chiamare a far parte nel Comitato Istituzionale, e conseguentemente del Comitato Tecnico, dell'Autorità di bacino Fiora le Amministrazioni provinciali di Viterbo e Grosseto.

Ciò in considerazione del fatto che le Province svolgono, a titolo proprio o delegato, importanti funzioni inscindibilmente connesse con i contenuti propri della pianificazione e gestione del bacino idrografico, così come definiti dalla Legge n. 183/89, ed in generale svolgono funzioni di programmazione economica e territoriale di area vasta che risultano indispensabili ai fini della elaborazione e gestione dei Piani e programmi di Bacino;

- che le due Amministrazioni regionali ritengono opportuno, a partire dall'individuazione del piano di bacino come unità minima di pianificazione e programmazione, in armonia con i principi dettati dalla Legge n. 183/89, esplicitare e funzionalizzare il rapporto tra il Piano di Bacino e l'insieme degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, stabilendo che il Piano di Bacino, per la parte di rispettiva competenza territoriale, ha valore di piano territoriale regionale di settore provvedendo, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, all'adeguamento dei piani territoriali e dei programmi regionali come previsto dall'art. 17, comma 4 della Legge 183;

- che le due Amministrazioni regionali ritengono, infine opportuno definire le modalità di funzionamento dell'Autorità di Bacino del ~~T. 5874~~ e le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative;

- che in base al DPCM 1/3/1991 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 24/4/91 occorre definire le intese interregionali entro il 24/5/1991;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare l'unità proposta d'intesa interregionale:

«Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiora» composta di n. 12 articoli della presente deliberazione;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della Legge 10/2/1953 n. 62.

(Omissis)

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. Saverio Guccione

IL PRESIDENTE
F.to: Rodolfo Gigli

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

INTESA INTERREGIONALE PER LA
 COSTITUZIONE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIORA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

- 1 - In attesa dei necessari atti normativi, è istituita l'Autorità di Bacino del Fiora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 2 - L'Autorità di Bacino del Fiora opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo del bacino idrografico, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti il bacino idrografico del fiume Fiora, aventi per finalità:
 - a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;
 - b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
 - c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
 - d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento, alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico, ed alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e qualificazione ambientale.
- 3 - Nel perseguimento delle predette finalità l'Autorità di Bacino del Fiora ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti Locali territoriali e gli altri Enti Pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

Art. 2

(Delimitazione del bacino idrografico del fiume Fiora)

- 1 - Il bacino idrografico del fiume Fiora è delimitato provvisoriamente nella cartografia costituente l'Allegato A alla presente intesa interregionale.
- 2 - Tale delimitazione ha valore di proposta ai fini dell'emanazione del D.P.C.M. relativo alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio, n. 183.

Art. 3

(Organi dell'Autorità di Bacino del Fiume)

1 - Ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono organi dell'Autorità di Bacino del Fiume:

- a) il Comitato Istituzionale;
- b) il Comitato Tecnico.

Art. 4

(Comitato Istituzionale)

1 - Il Comitato Istituzionale ha la seguente composizione:

- a) il Presidente della Regione Lazio, o l'Assessore regionale da lui delegato;
- b) il Presidente della Regione Toscana, o l'Assessore regionale da lui delegato;
- c) i Presidenti delle Province di Grosseto e Viterbo, o gli Assessori da essi delegati.

2 - La funzione di presidente del Comitato Istituzionale, quale rappresentante dell'Autorità di Bacino, viene attribuita a rotazione ai Presidenti delle Regioni Lazio e Toscana per la durata di 3 anni ciascuno iniziando dal Lazio.

Art. 5

(Compiti del Comitato Istituzionale)

1.- In relazione alle finalità di cui all'art. 1, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume ha i seguenti compiti:

- a) definizione di criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del piano di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- b) adozione del Piano di Bacino;
- c) adozione dei programmi d'intervento, attuativi del piano di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato alla Autorità di Bacino del Fiume da disposizioni statali, regionali e comunitarie;
- d) concertazione di normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, nonché di incentivi e disincentivi nei settori inerenti alle finalità di cui all'art. 1;
- e) predisposizione di indirizzi direttivi e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

- f) controllo sulla attuazione del piano di bacino, dei relativi programmi di intervento nonché degli indirizzi e direttive di cui alla precedente lettera e);
 - g) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi e per gli effetti della lettera i) del primo comma dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - h) nomina del Comitato Tecnico ai sensi del successivo art. 6; nomina del segretario ai sensi del successivo art. 8. istituzione della Segreteria tecnico-operativa ai sensi del successivo art. 9.
- 2 - Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere può promuovere accordi di programma con Enti Pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 6
(Comitato Tecnico)

- 1 - Il Comitato Tecnico ha la seguente composizione:
 - a) numero 3 esperti designati dalla Giunta Regionale del Lazio, tra i funzionari degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale;
 - b) numero 3 esperti designati dalla Giunta Regionale della Toscana, tra i funzionari degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale;
 - c) numero 3 esperti designati tra i propri funzionari rispettivamente dai Ministri dell'Ambiente, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Foreste, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2 - Il Comitato Tecnico può essere integrato, con atto del Comitato Istituzionale, da altri esperti di elevato livello scientifico fino ad un numero massimo di 4 membri.
- 3 - Il Comitato Tecnico è nominato, con atto del Comitato Istituzionale, sulla base delle designazioni pervenutegli.

Art. 7
(Compiti del Comitato Tecnico)

- 1 - Il Comitato Tecnico costituisce il supporto tecnico del Comitato Istituzionale, ed in particolare svolge i seguenti compiti:
 - a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, cui formula proposte;
 - b) cura l'elaborazione del piano di bacino e di relativi programmi di

intervento;

c) cura l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale.

Art. 8
(Segretario)

1 - Il segretario:

a) presiede il Comitato Tecnico;

b) dirige la Segreteria tecnico-operativa;

c) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Istituzionale;

d) cura i rapporti, con gli Enti pubblici e di diritto pubblico.

2 - Il segretario è nominato dal Comitato Istituzionale tra i membri del Comitato Tecnico.

3 - La carica di segretario ha durata triennale.

Art. 9
(Segreteria tecnico-operativa)

1 - La Segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale.

2 - La Segreteria tecnico-operativa è istituita, con atto del Comitato Istituzionale, che, contestualmente, ne definisce organico e funzionamento.

3 - La Segreteria tecnico-operativa provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino ed ai relativi atti.

Art. 10
(Piano di Bacino)

- Il Piano di Bacino, ai sensi del primo comma dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 103, ha valore, per la parte di rispettiva competenza territoriale, di piano territoriale di settore.

- Il Piano di Bacino costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi nonché il parametro a cui devono riferirsi tutti i provvedimenti autorizzatori o concernenti gli interventi comunque riguardanti il corso d'acqua ed il relativo bacino a norma delle vigenti disposizioni di legge, di competenza degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

- 7 - Ogni altro programma d'intervento demandato alla Autorità di Bacino del Fiume Fiora da disposizioni statali, regionali o comunitarie è predisposto dal Comitato Istituzionale ed è approvato d'intesa dai Consigli Regionali del Lazio e della Toscana.

Art. 12

(Disposizioni finali)

- 1 - Nel bacino idrografico del fiume Fiora resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare per quanto attiene alle funzioni amministrative ed alla realizzazione degli interventi.
 - 2 - Al fine di consentire il necessario coordinamento e razionalizzazione delle competenze amministrative, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Fiora, fino all'approvazione del piano di bacino, esprime un parere sugli atti di rilievo di competenza degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale.
 - 3 - In attesa degli atti normativi necessari a costituire le strutture tecnico-amministrative atte a conseguire un unitario governo del bacino idrografico del Fiume Fiora, l'Autorità di Bacino assicura il coordinamento tra le strutture tecniche degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale nonché delle Amministrazioni statali interessate.
 - ④ - L'Autorità di Bacino del Fiume Fiora ha sede provvisoriamente a Viterbo e a Grosseto; entro un anno dalla presente intesa le Regioni Lazio e Toscana si impegnano a individuare la sede definitiva.
 - 5 - La Regione a cui è attribuita la presidenza individua la sede temporanea per le riunioni del Comitato Istituzionale e del Comitato Tecnico.
 - 6 - La Regione Lazio e la Regione Toscana provvedono alla dotazione dei beni immobili e mobili necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino del Fiume Fiora.
-

- 3 - Il Piano di Bacino ha i contenuti previsti dal terzo comma dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 4 - Il Piano di Bacino può inoltre dettare prescrizioni concretantesi in vincoli ed obblighi di fare.
- 5 - Il Piano di Bacino ha l'efficienza e produce gli effetti di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 6 - Per l'elaborazione e l'adozione dei Piani di Bacino si applicano le disposizioni di cui ai commi dal primo al decimo dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 7 - Ai sensi del secondo comma dell'art. 19 della legge 18 maggio 1989 n. 183, i Consigli Regionali di Toscana e Lazio, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il Piano di Bacino.
- 8 - Il Piano di Bacino approvato è pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana.

Art. 11
(Programmi d'intervento)

- 1 - Il Piano di Bacino è attuato attraverso programmi triennali d'intervento, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 2 - Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari, attuativi del Piano di Bacino, ed i relativi finanziamenti, fermo restando la riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal secondo comma dell'art. 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 3 - Il programma di intervento è predisposto dal Comitato Istituzionale.
- 4 - Il programma di intervento è approvato d'intesa dai Consigli Regionali del Lazio e della Toscana.
- 5 - Ai programmi degli interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 21 nonché ai commi quarto e quinto dell'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 6 - Lo schema previsionale e programmatico, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, relativo al bacino idrografico del Fiume è predisposto dal Comitato Istituzionale ed è approvato, d'intesa dai Consigli Regionali del Lazio e della Toscana.

**AUTORITA' DI BACINO
INTERREGIONALE DEL
FIUME FIORA**

DELIBERA N.5 del 21 gennaio 1999

OGGETTO : Legge 18 maggio 1989 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" - art. n. 15 . Proposta di testo di intesa interregionale

Allegati parte integrante= 1

Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del 21.01.1999

Alla trattazione sono :

presente	assente		
x		Claudio Del Lungo (Presidente)	Ass.Ambiente R.T. Delegato
x		Michèle Meta	Ass.Opere e Reti R.L. Delegato
	x	Giancarlo Gabbianelli	Ass.Ambiente A.P.Vt. Delegato
x		Daniele Morandi	Ass.Dif.Terr.A.P.Gr. Delegato

Presiede il Presidente Claudio Del Lungo

Assiste con funzioni di Segretario il dott. ing. Massimo d'Alfonso

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto l'art 15 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

Vista l'intesa interregionale per la costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Fiora, approvata con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 260 /1991 e Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n.3736/91;

Vista la delibera del Comitato Istituzionale n. 5/98 con la quale si esprime parere favorevole ad un nuovo testo di intesa per l'organizzazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino del Fiora;

Considerato di dover introdurre alcune modifiche al testo di cui al punto precedente;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole al testo dell'intesa allegato al presente atto.
- 2) di trasmettere il testo alle Regioni Lazio e Toscana per le determinazioni da adottare ai sensi dell'art. 15 della L. 183/89.
- 3) di dare incarico al Segretario di Bacino di provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Il Segretario
(ing. Massimo d'Alfonso)

DEL05-99.DOC

Il Presidente
(Ass. Claudio Del Lungo)

INTESA INTERREGIONALE
TRA
LA REGIONE LAZIO E LA REGIONE TOSCANA
PER LA COSTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME FIORA

ART. I
(Oggetto e finalità)

1. Con il presente atto è costituita l'intesa, tra la Regione Lazio e la Regione Toscana, per la formazione della Autorità di Bacino di rilievo interregionale del fiume Fiora finalizzata all'esercizio delle funzioni amministrative relative alle opere idrauliche ed alle risorse idriche.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito del bacino idrografico del fiume Fiora, le Regioni Lazio e Toscana disciplinano, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 86 e seguenti del D.Lgs.vo 31 marzo 1998 n° 112, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la gestione del bacino, e riguardanti specificamente l'adozione del piano di bacino e la programmazione degli interventi. Con la presente Intesa, le Regioni firmatarie definiscono inoltre i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni stesse, con particolare riguardo a quelle inerenti: la progettazione, realizzazione, gestione degli incentivi, degli interventi e delle opere, ed il relativo finanziamento.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità di Bacino del fiume Fiora ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

ART 2
(Delimitazione del bacino di rilievo interregionale del fiume Fiora)

1 Il bacino idrografico del fiume Fiora è delimitato provvisoriamente nella cartografia costituente l'allegato "A" alla presente Intesa. Tale delimitazione costituisce il progetto di cui all'art. 2 del DPR 14/4/1994, ai fini dell'approvazione della delimitazione stessa da parte del Presidente del Consiglio di Ministri, ai sensi della lett. b), art. 4 Legge 183/1989.

ART. 3
(Organi dell'Autorità di Bacino del fiume Fiora)

- I. Sono organi dell'Autorità di Bacino del fiume Fiora:
 - a) il Comitato Istituzionale;
 - b) il Comitato Tecnico;
 - c) Il Segretario Generale.

ART. 4
(Comitato Istituzionale)

1. Il Comitato Istituzionale costituisce la sede delle decisioni e del coordinamento politico tra le Regioni firmatarie della presente Intesa e le Amministrazioni Statali competenti sul territorio interessato dalla stessa.

2. Il Comitato Istituzionale è composto:

a) dal Presidente della Regione Toscana o dall'Assessore da lui delegato;

b) dal Presidente della Regione Lazio o dall'Assessore da lui delegato;

c) dai Presidenti delle province di Grosseto e Viterbo o dagli Assessori da Essi delegati.

d) da due membri, uno nominato dalla Regione Toscana e uno dalla Regione Lazio, individuati da ciascuna Regione per quanto di competenza, fra Amministratori degli Enti Locali (o loro Associazioni) territorialmente interessati.

La funzione di Presidente è svolta, a rotazione, dai Presidenti delle Regioni Lazio e Toscana, per la durata di tre anni ciascuno, iniziando dalla Toscana.

3. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono assunte a maggioranza e sono valide in presenza della metà almeno dei componenti, uno dei quali deve, obbligatoriamente, rappresentare una delle due Regioni firmatarie della presente Intesa.

4. Entro 60 giorni dall'insediamento, il Presidente in carica convoca il Comitato Istituzionale per la nomina del Comitato Tecnico.

ART. 5
(Funzioni del Comitato Istituzionale)

1. Il Comitato Istituzionale provvede:

a) alla definizione dei criteri e dei metodi di elaborazione del piano di bacino, in conformità con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 4 della legge n.183/1989;

b) all'adozione del piano di bacino, nei tempi e con le modalità da Esso definite, con apposita deliberazione, contenente gli elementi previsti dall'art 10; ed altresì all'adozione eventuale di piani - stralcio, ai sensi del comma 6ter dell'art.17 L.n.183/1989;

c) alla individuazione delle componenti del piano che costituiscano interesse esclusivo di uno o più tra gli Enti rappresentati nell'ambito del Comitato Istituzionale ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della presente Intesa;

d) alla definizione ed all'aggiornamento del bilancio idrico, nonché all'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n° 36;

e) all'adozione dei programmi di intervento attuativi del piano di bacino, nonché di ogni altro programma demandato all'Autorità di Bacino in forza di disposizioni normative comunitarie, statali o regionali, ivi comprese le intese di cui al comma 3, lett.d)2 dell'art. 15 della legge 183/1989;

f) alle verifiche ed ai controlli relativi all'attuazione del piano di bacino, e dei programmi di

intervento;

g) alla definizione dei criteri per l'individuazione delle priorità di intervento, nonché al coordinamento delle indicazioni previsionali di ordine tecnico e finanziario, in conformità con il disposto di cui agli articoli 21 e 31 della legge 183/1989;

h) alla "concertazione", con i competenti Organi ed Enti pubblici, delle normative tecniche omogenee relative a standards, limiti e divieti, nonché ad incentivi e disincentivi, inerenti i settori di competenza dell'Autorità di bacino.

i) alla definizione dei criteri per lo svolgimento delle funzioni amministrative di polizia idraulica nel bacino idrografico del fiume Fiora;

l) alla nomina del Comitato Tecnico e del Segretario Generale; all'adozione dei regolamenti per il funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino, ed alla approvazione della pianta organica della Segreteria tecnico - operativa;

m) alla predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo di cui alla lett. i) dell'art. 10 della legge 183/1989.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Comitato Istituzionale può proporre alle competenti Autorità la stipulazione di appositi accordi di programma tra gli enti interessati, ai sensi dell'art. 27 della legge 8/6/1990 n° 142 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli articoli 11, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990 n° 241, come successivamente modificati ed integrati.

ART. 6

(Comitato tecnico)

1. Il Comitato Tecnico è l'organo di consulenza del Comitato Istituzionale, dal quale è nominato, sulla base delle designazioni di cui al comma 2 e svolge funzioni di elaborazione tecnica e di proposta, inerenti alle attività di pianificazione afferenti il bacino. Esso in particolare provvede:

a) alla elaborazione del piano di bacino;

b) alla elaborazione di programmi pluriennali di intervento;

c) alla predisposizione dello schema di bilancio idrico.

Per lo svolgimento dei compiti ad Esso affidati, il Comitato tecnico si avvale della Segreteria tecnico-operativa.

2. Il Comitato Tecnico è composto:

a) dal Segretario generale, che lo presiede;

b) da 4 funzionari regionali, in possesso di profilo professionale idoneo allo svolgimento delle funzioni tecniche di competenza del Comitato, designati, in misura paritetica, dalle Regioni Lazio e Toscana;

c) da 2 funzionari, in possesso di profilo professionale idoneo allo svolgimento delle funzioni tecniche di competenza del Comitato, designati, in misura paritetica, dalle Province di Grosseto e Viterbo;

d) da tre funzionari dello Stato, di cui uno designati dal Ministero dei Lavori Pubblici, uno dal Ministero dell'Ambiente e uno dal Ministero delle Politiche Agricole.

3. Il Comitato Tecnico può essere integrato, con apposito atto del Comitato Istituzionale, da



esperti di riconosciuta competenza scientifica fino ad un massimo di quattro, cui è corrisposto oltre al trattamento di missione un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso pari a quello stabilito per le Autorità di Bacino nazionali ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

4. Il Comitato Istituzionale può procedere alla costituzione del Comitato Tecnico, sulla base della designazione di almeno la metà dei suoi componenti; Il Comitato così costituito assolve validamente alle proprie funzioni, fatta salva la sua successiva integrazione.

ART. 7 (Segretario generale)

1. Il Segretario generale adotta gli atti amministrativi di attuazione dei provvedimenti del Comitato Istituzionale, ai sensi dell'art. 5 della presente Intesa, provvedendo a tal fine altresì alla stipulazione delle convenzioni, dei contratti, ed alla adozione degli atti necessari al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino, ed assolvendo, al contempo, ai compiti di funzionario delegato, ai sensi della legge regionale Toscana n. 73 del 1978 e, succ. modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 30 della legge della Regione Lazio n. 15/1977.

2. Il Segretario Generale presiede il Comitato Tecnico, ed è preposto alla Segreteria tecnico-operativa. È nominato dal Comitato Istituzionale, tra i dirigenti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie di competenza dell'Autorità di Bacino, in servizio presso gli Enti rappresentati nell'ambito della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2 della presente Intesa, ovvero, con contratto di diritto privato, tra professionisti di comprovata esperienza nelle stesse materie. L'incarico di Segretario generale ha durata triennale e può essere rinnovato per una sola volta; il Comitato Istituzionale può procedere, con provvedimento motivato, alla revoca dell'incarico.

3. Il Segretario Generale, in particolare :

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, e la relativa attuazione, potendo altresì formulare proposte.

b) garantisce i rapporti con le Amministrazioni statali, regionali e degli altri Enti locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

c) riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino;

d) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, ed alle risorse stanziato dallo Stato, dalle Regioni, e dagli Enti Locali interessati, per il conseguimento delle finalità previste dal piano di bacino, nonché dei dati comunque relativi ad interventi da attuare nell'ambito dei bacini, ed aventi attinenza con le finalità del piano medesimo.

4. Il Segretario Generale può delegare ad altro componente del Comitato tecnico le funzioni di Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 8
(Segreteria tecnico-operativa)

1. La Segreteria tecnico-operativa cura tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della Autorità di Bacino, per le cui attività costituisce la struttura tecnica di supporto e di coordinamento operativo, ai fini dell'attuazione dei piani e dei programmi; ad essa è preposto il Segretario Generale.

ART. 9
(Piano di bacino)

1. Il piano di bacino ha valore, per la parte di rispettiva competenza delle Regioni del Lazio e della Toscana, di piano territoriale di settore, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge n.183/1989, e costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi comunque interessanti il corso d'acqua ed il relativo bacino. Esso costituisce inoltre il parametro di riferimento ai fini del rilascio di tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori relativi agli stessi interventi.
2. Il piano di bacino deve contenere le previsioni di cui alle lettere da a) a s) del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 183/1989, e può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, secondo quanto previsto dal comma 6 ter dell'art. 17 legge n. 183/1989.
3. Le disposizioni del piano di bacino hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e per gli altri Enti pubblici interessati da esse. Hanno altresì carattere vincolante, e possono contenere prescrizioni di vincoli ed obblighi di fare, per i soggetti privati, qualora ciò sia espressamente previsto nel piano stesso.

ART. 10
(Procedimento per la formazione del Piano di bacino)

1. Il Comitato Istituzionale definisce, con propria deliberazione, i tempi e le modalità procedurali per l'adozione del piano di bacino, in conformità con quanto previsto ai sensi di cui ai commi da 1 a 10 dell'art. 18 della legge n.183/1989, tenendo conto altresì dell'esigenza di coordinamento con gli atti di programmazione regionale e sub-regionale.
2. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati, per 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sui bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana., presso le sedi regionali, provinciali e comunali individuate con la deliberazione di cui al comma 1, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.
3. Il Segretario Generale è incaricato di promuovere tutte le azioni necessarie per favorire le informazioni ai cittadini ed alle formazioni sociali, così da favorirne la partecipazione, anche utilizzando le reti telematiche.

4. Il Comitato Istituzionale trasmette il piano di bacino, predisposto con il procedimento di cui al presente articolo, alle Regioni del Lazio e della Toscana, per l'approvazioni di competenza.

5. Il piano di bacino, dopo l'approvazione di cui al comma 1, è pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni firmatarie della presente Intesa.

ART. 11 (Programmi di intervento)

1. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti ed approvati dal Comitato Istituzionale, tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del piano medesimo. Detti programmi sono adottati dal Comitato Istituzionale, su proposta del Comitato Tecnico, conformemente a quanto disposto dagli articoli 21 e 22 della Legge n.183/1989; e specificano, tra l'altro, le azioni e gli interventi prioritari, nonché i relativi finanziamenti, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge n.183/1989. Il Comitato Istituzionale può altresì, ove ne ravvisi l'utilità, provvedere all'approvazione di programmi annuali di intervento.

ART. 12 (Misure di salvaguardia)

1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, il Comitato Istituzionale può procedere alla adozione di specifiche misure di salvaguardia, che approva con apposita deliberazione

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa tempestivamente alle Regioni Lazio e Toscana. Le misure di salvaguardia sono vincolanti a decorrere dalla pubblicazione nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana, e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

ART. 13 (Disciplina delle funzioni relative alle risorse idriche)

1. Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche, conferite e/o delegate alle Regioni ai sensi del D.P.R. n.616/1977, nonché dal D.Lgs.vo n.112/1998, sono esercitate nel rispetto della Legge n. 36/1994 e delle relative norme regionali di attuazione, sulla base delle direttive che ciascuna Regione darà per la parte di bacino di propria competenza, in coerenza con le previsioni e gli obiettivi posti dal piano di bacino.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità di bacino può proporre alle Regioni firmatarie della presente Intesa, l'adozione dei metodi e dei criteri atti al raggiungimento di speciali obiettivi, ed anche al fine di ristabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche.

Art. 14

(Gestione finanziaria delle spese)

1. L'Autorità di bacino dispone, sui fondi a tal fine accreditati dallo Stato e dalle Regioni firmatarie della presente Intesa, delle somme necessarie all'assolvimento dei compiti e delle attività di sua competenza, e di quelle necessarie al funzionamento degli organi.

2. Il Comitato Istituzionale, in base alla lett. f) dell'art. 6 della presente Intesa, adotta, su proposta del Segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, nell'ambito del principio di autonomia gestionale.

3. Le Regioni Lazio e Toscana provvedono, in parti uguali, agli oneri finanziari nascenti dall'attuazione della presente Intesa, anche avvalendosi dei fondi a tal fine trasferiti dallo Stato, nonché mediante stanziamenti regionali, in base alla istituzione di appositi capitoli nei rispettivi bilanci; provvedono inoltre alla dotazione dei beni immobili e mobili necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino del fiume Fiora.

4. Il personale addetto alla Segreteria tecnico - operativa è attinto da quello in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni rappresentate ai sensi del comma 2 dell'art. 4; ove ciò non sia possibile, le Regioni firmatarie della presente Intesa assicurano, in ogni caso, il regolare funzionamento della Segreteria, provvedendo al reperimento del personale necessario.

Art. 15

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nel bacino idrografico del fiume Fiora resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge statali e regionali, con particolare riferimento alle funzioni amministrative relative alla realizzazione degli interventi, ed a quelle di polizia idraulica.

2. Al fine di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione dell'esercizio delle rispettive funzioni, le Amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente Intesa, fino all'approvazione del piano di bacino sono tenute a richiedere al Comitato Istituzionale apposito parere su tutti gli atti amministrativi rilevanti per la gestione del bacino idrografico del fiume Fiora.

Il Segretario
dell'Autorità di bacino del Fiora
(Dott. Ing. Massimo D'Alfonso)

